

Bruxelles, 11 maggio 2017
(OR. en)

8888/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0036(NLE)**

**RECH 126
ATO 19**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. Comm.:	7892/17 RECH 100 ATO 12 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica - Adozione

1. Il 23 febbraio 2017 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica¹. L'attuale programma di ricerca supplementare² è scaduto il 31 dicembre 2015. La proposta di decisione del Consiglio in oggetto riguarda un nuovo programma quadriennale (2016-2019) per il funzionamento del reattore ad alto flusso basato sulle attività di ricerca del gruppo di consulenza e ricerca nucleare – NRG (Paesi Bassi), e il CEA – *Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives* (Francia).
2. A seguito della riunione del 24 aprile 2017, il Gruppo congiunto "Ricerca/Questioni atomiche" ha raggiunto un accordo sul progetto di decisione.

¹ Doc. 7892/17 + ADD1.

² GU L 321 del 20.11.2012, pag. 59.

3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, di:
- adottare la decisione del Consiglio che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica, il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. ST 8468/17;
 - chiederne la pubblicazione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
